



COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valore Militare

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 236 del 05/03/2026

OGGETTO

BANDO DI CONCORSO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2024 - APPROVAZIONE NUOVA GRADUATORIA DEFINITIVA A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.1/2026

Dirigente : Dott.ssa Ioniti Chiara

Servizio/Ufficio : Uff. Casa

Proposta Numero : 06 / 2026/105

Redatta da : Rossi Francesco

IL DIRIGENTE
del Settore Servizi alle Persone

VISTI

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), secondo cui spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
- lo Statuto comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti comunali: Regolamento di contabilità; Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; Regolamento sui controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 279 del 05/11/2025 con la quale è stato approvato il nuovo organigramma dell'ente e definite le competenze straordinarie che fanno capo al Dirigente del Settore 6 "Servizi alla Persona" conferendo allo stesso la dirigenza e la gestione dei seguenti servizi: Politiche Sociali, Pari Opportunità e Decentramento; Scuola, Infanzia, Educazione e Politiche Giovanili; Promozione Culturale; Sport, Eventi Turistici e Associazionismo;
- la nomina con Decreto sindacale n. 26 del 22/10/2024 della sottoscritta Dott.ssa Chiara Ioniti, quale Dirigente del Settore indicato nel paragrafo precedente;

CONSIDERATE

- la L.R.T. n. 2 del 9/01/2019 recante "*Disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)*" e ss.mm. ed ii.;
- Il Regolamento delle modalità di assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Regolamento E.R.P.), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.112 del 22/10/21;
- l'art. 7, comma 1,della L.R.T. n. 2 del 2019 (modificata dalla L.R. n. 35 del 2021 "*Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi E.R.P. Condizioni per l'attribuzione dei punteggi. Modifiche agli allegati A e B della LR n. 2 del 2019*");
- la Determinazione dirigenziale n.288 del 29/03/2022, "*Nomina componenti Commissione comunale per la formazione delle Graduatorie Bando Generale ERP - art. 7, comma 1, lett. c), L.R. n.2/2019*", con la quale è stata costituita la Commissione comunale;

RICHIAMATE

- la deliberazione della Giunta comunale n.251 del 9/10/24, di avvio della procedura per il Bando di concorso generale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale;
- la determinazione dirigenziale n.1244 del 24/10/24, di approvazione del bando di concorso generale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale – anno 2024;
- la determinazione dirigenziale n.668 del 13/06/25, di approvazione della graduatoria provvisoria e dell'elenco delle domande escluse dalla stessa;
- la determinazione dirigenziale n.939 dell'11/08/25, di approvazione della graduatoria definitiva e delle domande escluse in via definitiva, entrambe riferite al bando E.R.P. 2024;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n.1/2026, emanata nel corso del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'allegato B, lettera c – 1), della legge Regione Toscana 2/01/19 n.2, recante “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)”, richiamato dall'art.10 della stessa legge regionale;

DATO ATTO che la norma abrogata dalla suindicata pronuncia attribuisce rilevanza, ai fini della valutazione dello stato di bisogno dell'utente che partecipa al bando E.R.P., alla residenza anagrafica o prestazione lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando per l'assegnazione di alloggi E.R.P., con la concessione di punti 1; 2; 3; 3,5 o 4, a seconda che la presenza sul territorio sia, rispettivamente, di almeno tre, cinque, dieci, quindici o venti anni;

PRESO ATTO del contenuto dell'art.136, I comma, della Costituzione, secondo il quale, *“Quando la Corte dichiara l' illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.”*;

DATO ATTO che la sentenza della Corte costituzionale n.1/2026 è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale in data 14/01/26 e che pertanto la norma abrogata – allegato B, lettera c -1), della legge Regione Toscana n.2 del 2/01/19 - cessa di esistere a partire dal 15/01/26;

DATO ULTERIORMENTE ATTO che la sentenza della Corte costituzionale n.1/2026 non produce effetti sulle assegnazioni di alloggi dal bando E.R.P. effettuate prima della del giorno successivo alla sua pubblicazione, che risulta essere il 15/01/26;

TENUTO CONTO della deliberazione della Giunta della Regione Toscana n.163 del 26/02/26, con cui si comunicano gli *"Indirizzi interpretativi in materia di criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 1/2026"*;

CONSIDERATO che la summenzionata deliberazione n.163 della Giunta della Regione Toscana riafferma il principio sopra esposto, secondo il quale *"la pronuncia di incostituzionalità non travolge gli atti approvati. Si devono intendere dunque salve tutte le assegnazioni già disposte in quanto adottate in data antecedente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale"* e dichiara, per il caso di bando E.R.P. i cui termini di presentazione della domanda sono conclusi, che *"L'autotutela è finalizzata pertanto alla riformulazione delle graduatorie per la sola parte relativa alle posizioni residue in attesa di assegnazione"*;

PRESO ATTO di dover aggiornare la graduatoria relativa al bando E.R.P. 2024, approvata nella sua forma definitiva con la determinazione dirigenziale n.939 dell'11/08/25, richiamata in apertura;

DATO ATTO:

- che l'ufficio casa ha provveduto ad eliminare dalla graduatoria i punteggi corrispondenti alla voce dell'allegato B, lettera c - 1) della L.R.T. n.2/19, che si riferiscono alla residenza anagrafica o alla prestazione lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare dell'utente che partecipa al bando E.R.P.;

- che la Commissione comunale per la formazione della graduatorie del bando generale E.R.P., tenutasi in data 3/03/26, ha approvato l'operato dell'ufficio casa, sottoscrivendo il verbale con cui sono state esaminate le istanze di ricorso oltre ai criteri di decisione delle stesse;

- che nella suindicata seduta della Commissione del 3/03/26, la stessa ha approvato la graduatoria definitiva del bando E.R.P. 2024 aggiornata secondo quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n.1/2026;

- che il verbale della seduta del 3/03/26 è conservato agli atti dell'ufficio casa;

RITENUTO di pubblicare il seguente documento relativo alla graduatoria aggiornata del bando generale E.R.P. 2024, che allegato al presente atto ne forma parte integrante, nelle forma di seguito indicate:

3) *graduatoria definitiva del bando E.R.P. 2024 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.1/2026 in forma pubblicabile*, in cui gli utenti sono identificati esclusivamente dal numero di ticket associato alla domanda, essendo omesso ogni riferimento al nominativo nel rispetto della normativa sulla riservatezza (*privacy*), ai sensi D.Lgs n.33/2013 e ss.mm.ii, con la possibilità per i cittadini portatori di un legittimo interesse di accedere alle ulteriori informazioni nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.;

VISTI

- il D. Lgs n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.);
- il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la propria competenza all’emanazione del presente atto in forza del decreto del Sindaco n. 26 del 22/10/2024;

DETERMINA

1. di prendere atto ed approvare tutto quanto espresso in premessa;
2. di approvare i lavori della Commissione comunale per la formazione della graduatorie del bando generale E.R.P., espressi per mezzo del verbale della seduta del 3/03/26, agli atti dell’ufficio casa, relativo all’aggiornamento della graduatoria del bando E.R.P. in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n.1/2026;
3. di approvare la nuova graduatoria definitiva del bando E.R.P. 2024, modificata eliminando i punti precedentemente attribuiti relativi alla residenza anagrafica o prestazione lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell’ambito territoriale di riferimento del bando E.R.P.;

4. di provvedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva aggiornata del bando E.R.P. 2024 nella forma *pubblicabile*, in cui gli utenti sono identificati esclusivamente dal numero di *ticket* associato alla domanda, essendo omesso ogni riferimento al nominativo nel rispetto della normativa sulla *privacy*, ai sensi D.Lgs n.33/2013 e *ss.mm.ii*, con la possibilità per i cittadini portatori di un legittimo interesse di accedere alle ulteriori informazioni nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.;
5. di provvedere a dare informazione al pubblico del contenuto della graduatoria definitiva aggiornata del bando E.R.P. per mezzo di
 1. affissione all'Albo pretorio del Comune di Piombino;
 2. esposizione presso l'U.R.P. del Comune di Piombino;
6. di dare atto che la presente determinazione non è rilevante ai fini contabili;
7. di disporre, ai sensi del D.lgs n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";
8. di dare atto che la presente determinazione non contiene dati sensibili di cui al D.Lgs. 196/2003, e del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679) e del D.Lgs. n. 101/2018;
9. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio;

IL DIRIGENTE
del Settore Servizi alle Persone
Dott.ssa Chiara Ioniti

ALLEGATI - **Graduatoria definitiva bando E.R.P. 2024 dopo la sentenza della Corte costituzionale n.1-2026.pdf** (impronta: 12703E53C735382B7C6DDAAB78D0F6CA74BDEEBA42EFB73471D5B61D6DF22088)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.